



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2458 di data 5 febbraio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione all'installazione di un chiosco in legno, amovibile, ad uso ski-bar sulla p.fond. 2409/1 in C.C. di Frassilongo, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Frassilongo.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - geom. Roberto LUNARDELLI      | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 24 gennaio 2018, con la quale la società Andrea Bonincontro & C. S.n.c., con sede in Pergine Valsugana, Via Pennella, 7/d, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione all'installazione di un chiosco in legno, amovibile, ad uso ski-bar sulla p.fond. 2409/1 del C.C. di Frassilongo, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Frassilongo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. for. Andrea Bonincontro, datati gennaio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'installazione di un chiosco in legno, amovibile, ad uso ski-bar sulla p.fond. 2409/1 in C.C. Frassilongo, costituito da una piccola struttura prefabbricata in legno da collocare in prossimità della stazione di partenza della seggiovia a servizio della pista da sci n. 4/2/4 denominata "Rigolor". La posa del manufatto è prevista fino a metà aprile 2018.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare a titolo provvisorio, la società Andrea Bonincontro & C. S.n.c., con sede in Pergine Valsugana, Via Pennella, 7/d, all'installazione di un chiosco in legno, amovibile, ad uso ski-bar sulla p.fond. 2409/1 in C.C. Frassilongo, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Frassilongo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. **di disporre che il chiosco dovrà essere rimosso entro il 31 maggio 2018;**
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - la parte più aggettante del manufatto dovrà rispettare la distanza dagli elementi dell'impianto funiviario di 6 metri;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr